



Decreto n° 062 / Pres.

Trieste, 24 marzo 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FAEDIS

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/03/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 24/03/2023

GIANNI CORTIULA

in data 24/03/2023

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 29 aprile 2018 sono stati eletti il Consiglio comunale di Faedis ed il Sindaco, nella persona del signor Claudio Zani;

Vista la nota del Comune di Faedis datata 23 febbraio 2023, con la quale il Sindaco del Comune comunica che in data 22 febbraio 2023 ha accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in occasione delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2023;

Constatato che con la citata nota il Sindaco del Comune di Faedis ha altresì rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Accertato che l'Ufficio centrale regionale ha ammesso la candidatura del Sig. Claudio Zani al n. 17 della lista circoscrizionale di Udine, giusto verbale n. 3 del 27 febbraio 2023 di esame e ammissione del gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere regionale denominato Partito Democratico;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto", ai sensi del quale i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale;

Visto il successivo articolo 3, comma 1, della legge regionale 21/2004, il quale prevede che la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale;

Dato atto che la popolazione del Comune di Faedis, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione e che alla data di convocazione dei comizi è quella stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ed è pari a 3.014 abitanti;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 21/2004 l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis);

Atteso che in data 22 febbraio 2023 il Sindaco di Faedis accettando la candidatura alla carica di consigliere regionale, è decaduto *ope legis* dalla carica di sindaco, giusta comunicazione a firma dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali del 13 marzo 2023;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto – Adige";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

“Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale”, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *“Ordinamento delle autonomie locali”*, così come vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23/1997;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 142/1990 (decadenza del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la Giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

Visto l’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto il decreto dell’Assessore competente in materia di autonomie locali n. 4507/GRFVG del 6 febbraio 2023, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in 24 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, tra i quali figura il Comune di Faedis;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 492;

DECRETA

- 1.** Il Consiglio comunale di Faedis è sciolto.
- 2.** Il Consiglio e la Giunta del Comune di Faedis rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo il 2 e il 3 aprile 2023. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Gilda Spollero.
- 3.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di Faedis, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -